

# **TI\_GERICHTE 11.2018.59 vom 6. Juli 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-07-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2018.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.59)

FR: TI\_GERICHTE 11.2018.59 du 6 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2018.59 del 6 luglio 2020

## **Regeste**

Divorzio: scioglimento di comproprietà, liquidazione dei rapporti patrimoniali, riparto della previdenza professionale e contributo alimentare per moglie e figli divenuti maggiorenni

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, o ve appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti alle arringhe finali davanti al Pretore aggiunto (scioglimento della comproprietà, liquidazione del regime dei beni, conguaglio della previdenza professionale, contributi di mantenimento) . Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 29 marzo 2018 (tracciamento dell'invio n. 98. \_\_\_\_\_, agli atti) . Il termine di ricorso è tuttavia rimasto sospeso fino all'8 aprile 2018 (settimo giorno dopo la Pasqua ) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto l'8 maggio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

### **E. 2**

All'appello AP 1 acclude un conteggio 4 aprile 2018 dell'Ufficio esazione e condoni che la diffida a pagare entro 30 giorni gli scoperti erariali relativi alla ditta S \_\_\_\_\_ in liquidazione (doc. C di appello), uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra A \_\_\_\_\_ e il padre dal 7 novembre 2017 al 29 aprile 2018 (doc. D di appello) e un attestato 2 maggio 2018 dell'Istituto \_\_\_\_\_ che certifica la frequenza da parte del figlio M \_\_\_\_\_ del quinto anno di liceo scientifico (doc. E di appello). Nella misura in cui sono successivi alla chiusura dell'istruttoria, tali documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). AO 1 allega a sua volta un plico di documenti alle proprie osservazioni, alla duplice spontanea e alle prese di posizione sull'audizione dei figli davanti a questa Camera. Parte dei documenti si trova già agli atti, di modo che la relativa produzione è superflua. Quanto ai documenti antecedenti la chiusura dell'istruttoria, l'interessato non spiega quali motivi gli avrebbero impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non ricevibili (DTF 143 III 42 consid. 4.1, 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine).

### **E. 3**

In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta ( Bachofner/Pesenti , Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a

esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età dei figli, sempre che i figli maggiorenni approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto hanno fatto nel caso specifico M\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_, divenuti maggiorenni il 18 settembre 2015 e il 2 settembre 2017, quando hanno avallato il 14 febbraio 2018 l'operato della madre.

#### **E. 4**

Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sugli immobili a \_\_\_\_\_, la liquidazione dei rapporti patrimoniali, il riparto degli averi previdenziali, come pure i contributi alimentari per moglie e figli. Sul principio del divorzio invece la sentenza del Pretore aggiunto è passata in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, così come la regolamentazione degli altri rapporti patrimoniali tra i coniugi e le controversie relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 3 ). Non v'è ragione in concreto per procedere diversamente. I. Sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale

#### **E. 5**

Riepilogati i criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, il Pretore aggiunto ha ricordato che qualora i comproprietari non si accordino il giudice può ordinare la divisione del bene in natura, la licitazione fra i comproprietari, la vendita ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC) o l'attribuzione del bene per intero, dietro indennizzo, al coniuge che dimostra un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC). Egli ha rilevato che, non avendo le parti motivato le loro richieste, non era possibile valutare quale delle due potesse vantare un interesse preponderante. Secondo il Pretore aggiunto la questione può tuttavia rimanere irrisolta, poiché sia all'udienza di conciliazione del 30 settembre 2013 sia all'udienza del 31 marzo 2015 per il contraddittorio cautelare i coniugi hanno concordato una vendita delle particelle n. 458 e 459 RFD di \_\_\_\_\_, sezione di \_\_\_\_\_, al prezzo di fr. 2 600 000.– (al netto della commissione). E siccome AP 1 non ha spiegato nelle arringhe finali perché si distanziasse da quell'accordo, il Pretore aggiunto ha ordinato la vendita dei due fondi ai pubblici incanti con base d'asta a fr. 2 600 000.– (conformemente alla stima dell'ing. R\_\_\_\_\_, al quale si erano rivolti i coniugi). La convenuta avrebbe dovuto assumere in ogni caso le spese cor-renti (compreso l'onere ipotecario) finché fosse rimasta nell'abitazione familiare (sentenza impugnata, pag. 9 consid. aa).

#### **E. 6**

Secondo l'appellante la sentenza impugnata non dispone che cosa accade nel caso in cui la vendita all'asta andasse deserta né prevede la nomina di un notaio, lasciando l'incombenza alle parti. A parte ciò – essa sostiene – la sentenza lede gli interessi dei coniugi, i quali hanno tentato senza esito di vendere i fondi in questione per fr. 2 600 000.–. Fissare ora una base d'asta che non potrà essere raggiunta equivale pertanto ad accomodarsi di un'alienazione “al prezzo di copertura dei debiti, con grave danno economico” per entrambi. L'appellante afferma di non capire come sia possibile ordinare una vendita agli incanti,

riservando poi un accordo delle parti per determinare la base d'asta. Postula quindi l'attribuzione a sé dei fondi dietro conguaglio al marito calcolato sul valore complessivo di fr. 2 600 000.–, soluzione che non pregiudicherebbe l'attore, visto l'invecchiamento dell'immobile e la contrazione del mercato immobiliare. La convenuta lamenta poi un formalismo eccessivo nella misura in cui il Pretore aggiunto le rimprovera un'insufficiente motivazione della richiesta, dagli atti evincendosi chiaramente il suo interesse preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale in cui essa risiede dal 2011 con i figli, facendosi carico degli oneri correnti. a) Per quel che è della prima obiezione, la convenuta perde di vista che la regolamentazione disposta dal Pretore aggiunto prevede, comunque sia, un secondo turno d'asta con aggiudicazione dei fondi – in caso di disaccordo dei coniugi sulla nuova base d'asta – “al valore dei debiti gravanti gli immobili”. Simile disciplina potrà anche apparire discutibile, ma al riguardo l'appello si esaurisce in una recriminazione. Quanto alla mancata designazione di un notaio incaricato di procedere agli incanti, l'appellante non spiega perché la regolamentazione del primo giudice che ha lasciato il compito alle parti (riservando la designazione da parte del giudice in caso di disaccordo) sarebbe censurabile. A parte ciò, quand'anche una nomina del notaio già nella sentenza impugnata sarebbe apparsa preferibile, giacché eviterebbe alle parti di tornare dal giudice in caso di mancata intesa, l'appellante non avanza alcuna richiesta in tal senso, neppure in via subordinata. Non tocca pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio. b) Altrettanto vale per l'interrogativo sollevato dalla convenuta circa la possibilità di ordinare una vendita agli incanti, demandando la base d'asta a un accordo fra le parti. Anche a tale proposito la regolamentazione del Pretore aggiunto appare opinabile. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appello si esaurisce in una mera doglianza, per tacere del fatto che la sentenza impugnata disciplina correttamente, in caso di mancato accordo, il modo in cui deve avvenire l'aggiudicazione al secondo turno d'asta e che la convenuta non critica la regolamentazione prevista per tale eventualità. c) Che il piede d'asta fissato dal primo giudice in fr. 2 600 000.– sia poi difficilmente raggiungibile e possa quindi condurre a una vendita finanziariamente svantaggiosa per le parti non si può escludere. L'interessata non indica minimamente tuttavia a quanto andrebbe ricondotta tale base, che il Pretore aggiunto ha stabilito sulla scorta di una valutazione affidata dai coniugi nell'agosto del 2012 all'ing. R\_\_\_\_\_ (doc. M e AAA). Per di più, la possibilità che una vendita agli incanti possa riuscire finanziariamente sfavorevole ancora non basta per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, ovvero l'attribuzione del bene a un coniuge per intero contro compenso all'altro coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18c). La censura cade dunque nel vuoto. d) Per il resto l'appellante non pretende di avere motivato davanti al Pretore aggiunto il suo interesse preponderante all'assegnazione dei fondi, come le incombeva, unitamente alla dimostrazione di avere i mezzi per indennizzare il marito (RtiD II-2017 pag. 774 consid. 3.1) e alla disponibilità di svincolare quest'ultimo da parte della banca finanziatrice (art. 176 CO; I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18d). La convenuta obietta che il suo interesse preponderante si evince dagli atti. Si tratta nondimeno di un argomento apodittico, non bastando al riguardo che essa continui a occupare lo stabile insieme con i figli, facendosi carico degli oneri correnti, per tacere del fatto che nel frattempo i figli sono divenuti maggiorenni. Che un coniuge affidatario si veda attribuire in uso l'abitazione familiare nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una procedura cautelare di divorzio non è sufficiente per creare un legame particolare con il bene. Né basta per fondare un interesse preponderante la circostanza che la convenuta abbia assunto i relativi oneri, logica

conseguenza della concessione in uso dell'immobile dopo la separazione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 6b con riferimento). Su questo punto la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

#### **E. 7**

Trattandosi di attribuire le due particelle testé menzionate alle relative masse dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti, il Pretore aggiunto ha respinto l'ipotesi di ascrivere quei fondi ai beni propri dell'uno o dell'altro. Egli non ha trascurato un documento che attesta il prelevamento di fr. 100 000.– da un conto di risparmio della moglie presso il \_\_\_\_\_ il 1° ottobre 2012 e l'accredito della somma allo studio legale e notarile \_\_\_\_\_ con la causale “come da rogito”, né un bonifico di fr. 335 000.– da un conto privato del marito presso la Banca \_\_\_\_\_ in favore del notaio rogante I \_\_\_\_\_ (doc. 71). Ha ritenuto tuttavia, a ragione, che ciò non basta per ricondurre la provenienza dei pagamenti ai beni propri dell'uno o dell'altro coniuge. E in difetto di tale prova egli ha stabilito che il ricavo netto della vendita dei fondi va suddiviso a metà fra i comproprietari (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

#### **E. 8**

L'appellante deplora che il Pretore aggiunto abbia sorvolato sul riconoscimento parziale dell'attore, il quale alle prime arringhe e ancora alle arringhe finali ha ammesso un di lei investimento negli immobili con beni propri per fr. 100 000.– o fr. 110 000.–, investimento che in realtà ammonta a fr. 240 000.– (fr. 100 000.– più fr. 30 000.– più fr. 110 000.–: doc. 71), sicché i suoi beni propri hanno finanziato la quota in comproprietà del marito per almeno fr. 120 000.–. E poiché gli immobili, costati fr. 1 557 750.– complessivi (terreno più costruzione) valgono secondo il perito incaricato dai coniugi fr. 2 600 000.–, l'appellante avanza un credito di fr. 200 288.90 dei suoi beni propri nei confronti degli acquisti del marito, compresa la partecipazione al plusvalore. a) Non a torto l'appellante fa valere che la sentenza impugnata non considera il riconoscimento di AO 1, da lei invocato alle prime arringhe e ancora alle arringhe finali, della sua pretesa di fr. 100 000.–. Dal verbale del 15 febbraio 2016 si evince in effetti che, pur contestando allora “in maniera ferma che la convenuta abbia avuto prima del matrimonio questa cifra”, l'attore si è dichiarato “disposto a riconoscerne fr. 100 000.–” (pag. 2). Si tratta di un'adesione parziale, ma incondizionata su una questione a libera disposizione delle parti, di cui occorreva tenere conto. Certo, a quell'udienza l'attore non era patrocinato, avendo l'avv. M \_\_\_\_\_ rinunciato al mandato il 15 settembre 2015. Il riconoscimento però è stato verbalizzato in maniera chiara a fronte di una pretesa che era stata avanzata in modo inequivocabile nella risposta (pag. 24) e nella duplice (pag. 8 a 10) per quella stessa cifra e per la medesima causale. Invano l'attore tenta ora di relativizzare la portata della sua dichiarazione, né può pretendere di revocarla. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di fondamento. b) Quanto al preteso riconoscimento di fr. 110 000.– nelle arringhe finali, l'appellante trascura che l'importo (destinato all'acquisto della particella n. 459) non è stato ricollegato dal marito ai beni propri di lei. L'attore si è limitato in quella sede a segnalare che fra i mezzi propri dei coniugi (in contrapposizione al debito ipotecario) figurava un investimento di fr. 110 000.– proveniente dalla cassa pensione della moglie (loc. cit., punto n. 5, pag. 3). L'investimento era tuttavia senza influsso sull'attribuzione dell'immobile a una massa o a un'altra (DTF 141 III 152 consid. 4.3.1). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza. c) Infine non è dimostrato l'investimento di fr. 240 000.– con beni propri della moglie. L'appellante insiste nella propria rivendicazione sulla scorta del doc. 71, ma non si confronta con la

motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui la distinta redatta dalla convenuta non prova in alcun modo il finanziamento per mezzo di beni propri nella misura indicata. A tale riguardo, come pure sull'attribuzione della sua quota di comproprietà ai beni propri, l'appello si rivela così irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). II. Altre pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali

### **E. 9**

Per quel che è delle ulteriori pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali, il Pretore aggiunto ha determinato gli acquisti della moglie in fr. 68 675.69 (di cui gioielli per fr. 52 780.– e conti bancari per fr. 15 895.69) e gli acquisti del marito in fr. 101 866.– (di cui polizze di previdenza in favore dei figli per fr. 16 500.–, rimborsi per l'ammortamento e l'ipoteca sulla casa di \_\_\_\_\_ per fr. 23 030.–, rimborsi di debiti prematrimoniali “P\_\_\_\_\_” per fr. 22 356.– e “F\_\_\_\_\_” per fr. 40 000.–). Considerata la reciproca partecipazione all'aumento dell'altro coniuge (art. 215 cpv. 1 CC), il primo giudice ha calcolato così in fr. 16 605.15 la spettanza della convenuta, mentre ha lasciato invariati i rapporti di comproprietà sui conti, le polizze di previdenza, i mobili e le suppellettili domestiche, non senza condannare la moglie a restituire al marito la collezione di trenini (sentenza impugnata, pag. 24, consid. zz), se ancora in suo possesso. Da parte sua l'appellante chiede di riconoscerle, in aggiunta al compenso in favore dei suoi beni propri per il finanziamento degli immobili a \_\_\_\_\_ (sopra, consid. 8), fr. 445 790.90 dalla divisione degli acquisti e fr. 250 992.35 in liquidazione degli ulteriori rapporti di dare e avere tra i coniugi. Simili pretese vanno esaminate singolarmente.

### **E. 10**

Per quanto attiene ai mobili e alle suppellettili nell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha respinto siccome non provata (in difetto di una perizia che determinasse il valore dei beni) la richiesta della moglie di attribuire ai suoi acquisti il relativo valore, stimato in fr. 15 000.–. Egli ha mantenuto così la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili fino al momento della divisione in natura (sentenza impugnata, consid. bb, pag. 11). L'appellante contesta di avere rivendicato la somma di fr. 15 000.–, affermando di avere conteggiato la metà della medesima negli acquisti di lei e l'altra metà negli acquisti del marito. Ciò posto, essa reputa di non poter essere dichiarata soccombente su tal punto e di non dover sopportare le spese giudiziarie al proposito. Chiede inoltre che l'accertamento del Pretore aggiunto sia limitato ai beni acquistati prima del 16 maggio 2013 e ai soli mobili, il marito avendo ritirato nel frattempo i propri effetti “come risulta dalle decisioni agli atti”. Nella misura in cui chiede di riformare il giudizio impugnato sulle spese giudiziarie, l'attrice non spiega in che misura ciò debba avvenire. Il primo giudice ha rilevato inoltre che il valore dei beni indicato dalla moglie non era comprovato per difetto di accertamento peritale, sicché al riguardo essa risultava, comunque sia, soccombente.

Quanto alla precisazione che i beni da suddividere sono unicamente quelli acquistati prima del 16 maggio 2013 (data della litispendenza), la domanda è ugualmente dubbia, essendo formulata per la prima volta in appello. Ad ogni buon conto la richiesta è fine a sé stessa, essendo pacifico che dopo l'avvio di una causa di divorzio non si creano più acquisti (art. 207 cpv. 1 CC; RtiD II-2019 pag. 667 consid. c con riferimenti). Da quali decisioni emerga infine che non vi sono “più beni e suppellettili da dividere, fatta eccezione per i mobili” l'appellante non spiega. A prescindere del fatto che, ove la divisione in natura di tali beni fosse già avvenuta, l'accertamento della sentenza impugnata rimarrebbe semplicemente senza effetto.

## E. 11

In merito ai gioielli depositati in una cassetta di sicurezza dell'avv. PA 1 alla \_\_\_\_\_ SA di \_\_\_\_\_ (un collier con smeraldi e diamanti taglio brillanti, un ciondolo diamante taglio baguette, un anello con solitario navette con fasce di brillanti, un bracciale con diamante taglio navette e fasce brillanti, un anello con pietre di diamanti: doc. 73), il Pretore aggiunto si è interrogato se quei monili fossero una donazione del marito alla moglie o un investimento dei coniugi. Considerato che una donazione non si presume, ma dev'essere provata da chi se ne vale, egli ha passato in rassegna le deposizioni di A \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ e P \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ (conoscenti della coppia), dell'orefice N \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ e ha esaminato una dichiarazione scritta del gemmologo T \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ (doc. EEE). Ne ha desunto che, stando ad A \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, “i gioielli che indossava la convenuta prima della sospensione dell'unione coniugale erano dei regali, visto come l'attore stesso lo diceva”. Se non che – egli ha soggiunto – la testimone era stata informata prima della sua deposizione dalla convenuta medesima circa la posizione sostenuta dal marito (investimento anziché donazione). Oltre a ciò, il primo giudice ha definito le testimonianze generiche e non correlate ai gioielli della cassetta di sicurezza, di cui non figura fotografia alcuna. Quelle deposizioni potevano dunque dimostrare tutt'al più che il marito aveva regalato gioielli alla moglie durante la vita in comune (circostanza che neppure AO 1 contestava), ma non che si trattasse dei gioielli in questione, tanto che P \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ aveva riferito di una “collana con degli elefanti” che neppure risultava nella cassetta di sicurezza. Per il Pretore aggiunto la mancata contestualizzazione dei pretesi regali (motivi, date e luoghi in cui essi sarebbero avvenuti) rendeva inoltre poco credibile la versione della moglie, mentre non poteva escludersi a priori – dato anche il valore dei gioielli – quella del marito, avvalorata dalla dichiarazione scritta del gemmologo C \_\_\_\_\_. Non avendo la convenuta, cui incombeva l'onere della prova, dimostrato che i gioielli le erano stati donati dal marito, il primo giudice li ha considerati acquisti di lei (alla quale l'attore era d'accordo di lasciare i preziosi), valutandoli fr. 52 780.– secondo la stima del perito C \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ e riconoscendo una spettanza del marito di fr. 26 390.– (sentenza impugnata, consid. cc, pag. 11 a 13). L'appellante insta perché i gioielli siano considerati un regalo e siano ascritti ai suoi beni propri senza obbligo di compenso. Assevera che le testimonianze di P \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ e di A \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ sono chiare e che, come ha dichiarato N \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_, “il diamante acquistato dall'attore era probabilmente destinato ad essere usato per un gioiello”. Essa contesta che quei monili siano stati acquistati a scopo di investimento, ponendo in dubbio – visto anche il tempo trascorso (oltre 15 anni) – l'attendibilità, se non addirittura l'autenticità delle dichiarazioni scritte prodotte dall'attore (doc. DDD e EEE), le quali contrastano con le testimonianze. Per quel che è della dichiarazione di T \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, rilasciata senza vedere i preziosi, la convenuta eccepisce che un diamante a navetta è stato acquistato in realtà dalla gioielleria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, come ha confermato N \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_. E il fatto che i gioielli siano sempre stati portati “con conseguente usura e rischio di danneggiamento” dimostra che il loro acquisto non era a scopo d'investimento. Quanto all'insinuazione che le testimoni sarebbero state influenzate, ciò contrasta a suo avviso con il rifiuto che il Pretore aggiunto ha opposto il 20 ottobre 2017 al marito di ascoltare nuovamente P \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ poiché “imboccata”. Accennando invece al fatto che i preziosi non sono stati mostrati ai testimoni, il primo giudice disconosce secondo l'appellante che non spettava a lei colmare quella lacuna, bensì al giudice medesimo, il

quale tuttavia ha rinunciato a procedere in ragione delle chiare risposte testimoniali. a) Si conviene con il primo giudice che, per principio, chi si prevale di una donazione da parte dell'altro coniuge deve recare la prova di quanto asserisce (art. 8 CC). Una donazione infatti non si presume neppure fra coniugi (sentenze del Tribunale federale 5A\_87/2010 del 5 maggio 2010 consid. 3.1 con rinvii; I CCA sentenza 11.2007.47 del 18 dicembre 2010 consid. 10c ; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1996, n. 51 alle osservazioni preliminari degli art. 221 CC segg.). Per giurisprudenza invalsa, nondimeno, una donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che i beni in questione sono stati acquistati da un coniuge non per un collocamento di capitali, ma per essere destinati all'uso esclusivo dell'altro coniuge. In tal caso si presume, in mancanza di elementi contrari, che la dazione sia avvenuta a titolo di donazione e non di semplice comodato (DTF 85 II 70; I CCA, sentenza inc. 11.1997.164 del 27 novembre 1998, consid. 10). Trattandosi di gioielli in particolare, si presume che la loro consegna al coniuge sia una donazione, giacché secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose un gioiello è destinato all'uso esclusivo del coniuge che lo riceve. Una diversa conclusione si impone invece – come detto – ove il gioiello risulti essere stato acquistato a scopo di investimento (Aebi-Müller/Jetzer , Beweislast und Beweismass im Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 299 con riferimenti; Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, 3<sup>a</sup> edizione, n. 923 pag. 566 con nota n. 30 in fine). b) Nella fattispecie, trattandosi di gioielli, vale la presunzione per cui questi fossero destinati all'uso esclusivo della moglie, né il marito contesta che “i gioielli sono sempre stati portati con conseguente usura e rischio di danneggiamento”. Non incombeva dunque alla convenuta dimostrare l'avvenuta donazione, bensì all'attore dimostrare l'avvenuto acquisto dei gioielli per un collocamento di capitali. Se non che, come ha rilevato il Pretore aggiunto, l'unico elemento suscettibile di confortare una simile ipotesi è la dichiarazione scritta 18 novembre 2014 del gemmologo T\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ (doc. EEE) in cui si accenna all'acquisto “in base ad espresse richieste speculative in considerazione a mie analisi dei listini e del mercato. (...) Ad oggi posso dire che sono stati degli ottimi investimenti”. Una dichiarazione scritta tuttavia non può sostituire una deposizione testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in: RSPC 2017 pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi valore di prova (sentenza del Tribunale federale 5A\_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2 pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 254). La tesi dell'investimento non trova così sufficiente riscontro probatorio. Ne segue che i monili in questione vanno considerati donati e fanno parte dei beni propri dell'appellante (art. 198 n. 2 CC). Già per questo motivo è esclusa una partecipazione del marito al valore dei medesimi, senza che occorra diffondersi sulle altre censure della moglie. Se ne conclude che al riguardo la sentenza impugnata va riformata nel senso di togliere dagli acquisti della moglie il valore dei gioielli, i quali sono riconosciuti beni propri di lei senza obbligo di compenso.

## E. 12

Relativamente alle polizze di previdenza libera “piano di risparmio per bambini P\_\_\_\_\_” n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ stipulate il 1° novembre 2000 da AO 1 in favore dei figli M\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ (doc. 89), il Pretore aggiunto ha accertato che i premi sono stati finanziati con acquisti dell'attore e che il 17 giugno 2013 le polizze sono state riscattate per fr. 56 246.80, l'attore avendo poi prelevato quello stesso giorno fr.

55 000.– dal conto \_\_\_\_\_ sul quale era stata accreditata la somma. Considerato che la moglie chiedeva di reintegrare l'importo negli acquisti di lui e che questi eccepiva il consumo del denaro nella misura di fr. 52 300.– per far fronte alle spese legali, a quelle della carta di credito, alle pigioni, al leasing e alla propria quota di oneri ipotecari, il primo giudice ha respinto la richiesta nella misura in cui riguardava spese per il sostentamento. Nelle circostanze descritte egli ha reintegrato negli acquisti di AO 1 a norma dell'art. 208 cpv. 1 CC unicamente il rimborso del leasing per la Porsche (fr. 16 500.–), rilevando che quello non era un debito suo, bensì della \_\_\_\_\_ Sagl (sentenza impugnata, consid. ee, pag. 13 a 15). Nell'appello la convenuta reitera la richiesta di computare negli acquisti del marito l'intero importo di fr. 56 246.80, facendo valere che al momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni (ovvero all'introduzione della petizione di divorzio), le polizze non erano ancora state riscattate e facevano ancora parte degli acquisti del marito. Quanto è avvenuto in seguito non incide – essa soggiunge – sulla liquidazione del regime dei beni. La doglianza è fondata. Nella partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 16 maggio 2013 (analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Contrariamente all'opinione del primo giudice, l'art. 208 CC non trova più applicazione dopo di allora (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 207). Poco importa pertanto se il

#### **E. 17**

Per quel che è del compenso di fr. 30 000.– che la moglie chiede di ascrivere alla massa degli acquisti del marito, avendo quegli prelevato il 27 settembre 2011 tale importo per l'arredamento del suo nuovo alloggio, il Pretore aggiunto ha accertato che la somma proveniva da un conto intestato alla \_\_\_\_\_ Sagl (azienda fallita il 16 dicembre 2013 e radiata dal registro di commercio il 23 giugno 2014) e non poteva pertanto essere considerata nella liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 21, consid. pp). L'appellante obietta che la somma, indebitamente prelevata dai conti della \_\_\_\_\_ Sagl dopo che lei aveva eseguito un versamento per coprirne i debiti, non va restituita alla società, la quale è stata sciolta. Onde la legittimità della pretesa. Subordinatamente essa postula che almeno il valore del mobilio al momento della liquidazione del regime dei beni sia considerato negli acquisti del marito. Formulata per la prima volta in appello senza essere sorretta da fatti nuovi o da nuovi mezzi di prova, quest'ultima richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Quanto alla richiesta principale, l'appellante non dimostra per nulla il suo assunto né indica quali risultanze istruttorie suffragherebbero la domanda. In proposito l'appello è sprovvisto di motivazione e sfugge a ulteriore esame.

#### **E. 18**

Relativamente al credito di fr. 208 395.67 che la convenuta rivendica per il rimborso di un prestito di 60 000.– più interessi del 5.5% da lei concesso all'attore prima del matrimonio, nel dicembre del 1994, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza del rapporto di mutuo (doc. 97), ma ha rinviato la convenuta a far valere la pretesa in separata sede, trattandosi di un debito contratto dall'attore prima del matrimonio (sentenza impugnata, pag. 21 seg., consid. qq). L'appellante contesta anche in questo caso la mancata liquidazione della sua richiesta, ripetendo quanto addotto in relazione alle altre pretese nei confronti del marito.

Nel merito essa rileva che l'attore ha ammesso l'esistenza del mutuo, quantunque ritenga di non doverlo rimborsare. Considerato inoltre che in virtù della più recente giurisprudenza del Tribunale federale il regime matrimoniale non influisce sui debiti ordinari retti dal Codice delle obbligazioni (DTF 141 III 49), l'interessata rivendica anche il pagamento degli interessi espressamente previsti dal contratto. a) Per quanto attiene alla decisione del primo giudice di rinviare l'esame della pretesa in separata sede, vale quanto si è spiegato per gli ammortamenti del debito ipotecario sulla proprietà di \_\_\_\_\_ (consid. 16a). La pretesa della convenuta va quindi trattata. Al riguardo non giova ripetersi. b) Riguardo al merito della pretesa, neppure in questa sede l'attore contesta la stipulazione del mutuo prima del matrimonio e l'ottenimento nel dicembre del 1994 della somma pattuita (fr. 60 000.-), come confermano gli atti (doc. 97 con allegato). Né fa dubbio che il contratto prevedeva l'obbligo di corrispondere interessi annui del 5.5% e sarebbe scaduto il 31 dicembre 1997 (doc. 97). Ciò posto, incombeva al marito, mutuatario, dimostrare di avere rimborsato il prestito, ciò che egli neppure pretende. c) AO 1 eccepisce che il mutuo è scaduto da oltre vent'anni e che dopo il 31 dicembre 1997 la moglie non ha preteso il rimborso della somma né il pagamento di interessi. L'obiezione è inconsistente. L'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO prevede che la prescrizione non comincia a decorrere o, se comincia a decorrere, rimane sospesa per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio (DTF 141 III 50 consid. 5.2.1). Nella fattispecie il matrimonio risale al 24 agosto 1996. AP 1 poteva quindi attendere nell'esigere la restituzione del prestito. E che essa abbia aspettato abusivamente l'attore non pretende. d) L'attore si duole inoltre che il contratto di mutuo non sia mai stato esibito in originale, ma solo in fotocopia. Mal si comprende tuttavia che cosa egli intenda dedurre, tant'è che egli non mette in dubbio la veridicità né l'autenticità del documento. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi. e) L'appellato fa valere altresì che gli interessi di mora decorrono unicamente dalla scadenza del credito o della richiesta in via esecutiva o giudiziaria, ossia – tutt'al più – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A parte ciò, egli confuta il calcolo della convenuta, il quale comprenderebbe inammissibilmente interessi composti. Per quel che è degli interessi contrattuali, in concreto alla scadenza del mutuo (il 31 dicembre 1997) si è estinto anche l'obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi pattuiti (Weber in: Berner Kommentar, edizione 2013, n. 5 ad art. 318 CO). Gli interessi del 5.5% sul capitale (di fr. 60 000.-) sono pertanto dovuti soltanto fino al 31 dicembre 1997. Quanto al loro calcolo (doc. 98), a ragione l'attore lamenta che la convenuta ha addizionato gli interessi al capitale per produrre nuovi interessi, ciò che viola l'art. 314 cpv. 3 CO. Nella fattispecie gli interessi contrattuali assommano così a fr. 9900.- (fr. 3300.- per 3 anni). Gli interessi di mora (al 5%), invece, sono dovuti sul capitale dal 31 dicembre 1997 (art. 102 cpv. 2 e 104 CO) e sugli interessi dal giorno in cui sono stati fatti valere in via giudiziaria (art. 105 cpv. 1 CO), ovvero dal 16 maggio 2013 (Weber, op. cit., n. 36 ad art. 314 CO; Schönenberger in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 313/314). Entro tali limiti l'appello risulta provvisto di buon diritto.

#### **E. 19**

Circa il credito di fr. 10 981.10 che la convenuta fa valere per avere pagato interamente, anziché solo per la sua metà, un debito fiscale della S\_\_\_\_\_ Sagl in liquidazione (di cui essa era socia unitamente al marito), evitando così una procedura di recupero d'imposta (doc. 121), il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta, rilevando che l'interessata non ha dimostrato il pagamento di fr.

#### **E. 21**

Riassumendo, i beni propri dell'appellante vantano nei confronti degli acquisti del marito una pretesa di fr. 100 000.– per l'investimento negli immobili a \_\_\_\_\_ (consid. 8a). Quanto agli acquisti di lei, tolti fr. 52 780.– (gioielli, suoi beni propri: consid. 11b), essi si riducono a fr. 15 895.69 (consid. 9). Relativamente al marito, rettificato in fr. 56 246.80 il valore delle polizze (riscattate) in fa-vore dei figli (consid. 12), i suoi acquisti passano a fr. 141 632.80, da cui va dedotto però – come riconosce l'interessato (osservazioni all'appello, pag. 26) – il debito di fr. 100 000.– verso i beni propri della moglie appena ricordato. Ne deriva una spettanza della moglie dalla partecipazione all'aumento (art. 215 CC) di fr. 12 868.55, cui si aggiunge la metà del valore di riscatto o del valore equivalente della polizza di previdenza n. \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato in base ai premi versati fino al 16 maggio 2013 (consid. 13c). In liquidazione degli ulteriori rapporti patrimoniali, AP 1 vanta infine un credito di fr. 10 500.– dall'ammortamento del debito ipotecario sulla comproprietà di \_\_\_\_\_ (consid. 16), come pure un credito di fr. 69 900.– (con interessi moratori del 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997 e su fr. 9900.– dal 16 maggio 2013) per il rimborso del prestito prematrimoniale accordato all'attore (consid. 18e). Entro tali limiti l'appello merita accoglimento. III. Sul riparto della previdenza professionale

#### **E. 22**

Il Pretore aggiunto, accertato che la recente modifica del Codice civile sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio si applica anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 7 d tit. fin. CC), ha stabilito la divisione delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi dalla celebrazione del matrimonio fino al 16 maggio 2013 (introduzione dell'azione di divorzio). Egli non ha disconosciuto che l'applicazione del nuovo diritto (art. 122 CC) pone problemi di retroattività, ma ha seguito l'orientamento minoritario della dottrina ( Fankhauser , Ein Dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich in: FamPra.ch 2017 pag. 158 segg.), condiviso da questa Camera nella sentenza inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, soggiungendo che non è possibile derogare alla chiara volontà del legislatore (sentenza impugnata, pag. 8).

#### **E. 23**

L'appellante non contesta che il nuovo art. 122 CC prevede il conguaglio degli averi accumulati fino all'avvio della procedura di divorzio né che l'art. 7 d tit. fin. CC prescrive l'applicazione della modifica legislativa alle procedure pendenti. Rileva tuttavia che un'applicazione retroattiva della legge nuova dall'introduzione dell'azione di divorzio provocherebbe una situazione iniqua, poiché le precluderebbe il conguaglio delle prestazioni accumulate dall'attore dal maggio del 2013 fino al 31 dicembre 2016 cui essa avrebbe avuto diritto se il divorzio – senza le dilazioni causate dal marito con ripetuti cambiamenti di patrocinatori, istanze di ri-cusa e così via – fosse stato pronunciato anteriormente al 1° gennaio 2017. Onde la richiesta di fissare il conguaglio delle prestazioni maturate fino al 1° gennaio 2017.

#### **E. 24**

La questione evocata dal Pretore aggiunto è stata risolta nel frattempo dal Tribunale federale, che ha confermato l'indirizzo seguito da questa Camera e ha deciso che il nuovo art. 122 CC si applica senza riserve a tutte le procedure pendenti all'entrata in vigore della novella legislativa (sentenza 5A\_407/2018 dell'11 gennaio 2019 in: FamPra.ch 2019 pag.

571). Che nell'ipotesi di lunghi processi – come quello in rassegna – l'applicazione del nuovo diritto possa apparire insoddisfacente è stato messo in conto, ciò valendo, comunque sia, per tutte le questioni di diritto transitorio. L'art. 7 d cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e non ammette distinzioni. Introdurre una terza data determinante (rispetto a quella prevista dal nuovo o dal vecchio diritto) per la suddivisione degli averi pensionistici – come pretende in sostanza l'appellante – si tradurrebbe in una ingiustificata creazione legislativa nel senso dell'art. 1 cpv. 2 CC (RtiD II-2018 pag. 713 consid. e). IV. Sul contributo alimentare per i figli

#### **E. 25**

Il Pretore aggiunto ha respinto anzitutto la proposta dell'attore, il quale chiedeva di rinviare la questione a separato giudizio, con l'argomento che nulla impedisce di statuire – nell'ambito della procedura di divorzio – sul mantenimento dei figli dopo la maggiore età se ciò avviene con il consenso dei medesimi. Entrambi i figli avendo approvato le richieste della madre relative al loro mantenimento, non v'era ragione secondo il Pretore aggiunto per non trattare la questione. Egli ha accertato così la mancanza di relazioni personali tra padre e figli, assenza cui neppure l'intervento della curatrice ha potuto porre rimedio, visto che gli ultimi diritti di visita risalgono al 2011/2012. Dall'istruttoria è emerso che M\_\_\_\_\_ (iscritto per la terza volta all'ultimo anno di un liceo privato, non più frequentato dal 2017 per problemi di ansia) e A\_\_\_\_\_ (all'ultimo anno del liceo di \_\_\_\_\_ e intenzionata a studiare medicina) non desiderano avere contatti con il padre, il quale non è più stato informato della loro situazione, benché abbia cercato di relazionarsi, scrivendo e mandando regali. Da ciò il Pretore aggiunto ha desunto che, pur con tutta la comprensione dovuta alla difficile situazione familiare, il comportamento dei figli, chiusi a ogni dialogo, non si giustifica, il padre non potendo essere ridotto a “mero erogatore di denaro (bancomat)”. Egli ha negato pertanto un obbligo alimentare dell'attore nei loro confronti. Diniego che – egli ha soggiunto – per M\_\_\_\_\_ si giustifica ancor più, poiché questi “ad oggi non è in formazione, non frequentando alcuna scuola” (sentenza impugnata, pag. 24, consid. F).

#### **E. 26**

L'appellante lamenta anzitutto che i figli non sono stati sentiti, tranne “un'audizione improvvisata” di M\_\_\_\_\_ alla prima udienza del 22 agosto 2012 nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Considerate le implicazioni che le varie decisioni hanno sulla loro situazione, essa reputa che tale disattenzione non può ritenersi sanata dall'intervento della curatrice educativa, il cui compito non era di ascoltare i minori, ma di gestire le relazioni personali, cercando di riattivarle. Dopo l'audizione di M\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ intervenuta l'8 maggio 2020 da parte del Tribunale d'appello, la questione è nondimeno superata.

#### **E. 27**

Nel merito l'appellante contesta che l'interruzione delle relazioni personali con il padre sia imputabile esclusivamente ai figli. Essa rileva che la sospensione delle visite è stata decisa dal Pretore aggiunto il 16 luglio 2013 nella procedura a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B) ed è stata confermata il 30 settembre 2013 per l'accordo raggiunto dalle parti, in via cautelare, all'udienza di quel giorno (sopra, lett. D). Dopo di allora – essa soggiunge – la questione non è più stata affrontata fino alla maggiore età dei ragazzi, il padre non avendo mai fatto richiesta di riattivare i diritti di visita. A parte ciò, la decisione impugnata

non tiene conto dell'alta conflittualità della procedura di divorzio, che è stata “feroce su ogni singolo punto” e si diparte dalla fallace premessa che l'attore abbia invano cercato il contatto con i figli, trascurando che le comunicazioni da lui inviate a M\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ tramite l'istituto scolastico erano in realtà rimproveri e sfoghi destinati a colpevolizzarli. La convenuta contesta inoltre che i figli non abbiano tentato di riavvicinarsi al padre dopo la maggiore età, come dimostra lo scambio “seppur minimo” di messaggi di posta elettronica intercorso con A\_\_\_\_\_, che l'interessato non manca di redarguire per la condotta. Né – continua l'appellante – il Pretore aggiunto può rimproverare ad A\_\_\_\_\_ un atteggiamento di totale chiusura dopo la maggiore età, non foss'altro perché la figlia ha compiuto i 18 anni il 2 settembre 2017, alla chiusura dell'istruttoria. Per quanto riguarda M\_\_\_\_\_, invece, il Pretore aggiunto sbaglia nell'affermare che il figlio non sia in formazione. Seppure il ragazzo abbia incontrato difficoltà nel terminare la quarta liceo, ciò non è avvenuto per “malavoglia”, bensì per seri problemi personali (patologia ansiosa) riconducibili al conflitto familiare. L'appellante aggiunge che dopo la maggiore età dei figli AO 1 non ha più contribuito al loro sostentamento, nonostante all'udienza del 30 settembre 2013 si fosse impegnato a versare in pendenza di causa, fr. 1085.– mensili per ciascuno di loro (assegni familiari non compresi; sopra, lett. D). Onde la richiesta di condannare l'attore al versamento di un contributo alimentare di fr. 1902.30 mensili per A\_\_\_\_\_ e di fr. 1771.– mensili per M\_\_\_\_\_, calcolati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018). Oltre a ciò, la convenuta chiede la rifusione del la metà delle spese straordinarie per i figli .

#### **E. 28**

L'attore contesta di non avere intrapreso alcunché per riallacciare i rapporti con i figli. Ricorda come gli sforzi profusi (con i vari atti processuali, le innumerevoli lettere inviate ai figli a casa e al liceo, come pure i buoni regalo che essi hanno usato) non abbiano sortito gli effetti sperati, se non quello di vedersi recapitare un precetto esecutivo dal figlio e una denuncia per coazione dalla figlia. Reazioni che a suo parere erano fomentate dalla convenuta, la quale, come ha avuto modo di sottolineare anche la curatrice educativa A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ nel suo rendiconto finale del novembre del 2016, “nonostante l'apparente disponibilità, alimentava il fondo di paura e squalificava implicitamente la funzione paterna”. L'attore deplora l'assoluto silenzio dal 2011 dei figli, che non gli hanno mai comunicato nulla (nemmeno i loro numeri di telefono, pur essendo loro a conoscenza del suo), a cominciare dai risultati scolastici. Solo dopo il 13 ottobre 2017 A\_\_\_\_\_, sollecitata dal Pretore aggiunto, ha iniziato a rilasciare qualche sparuta informazione, chiedendogli tuttavia di partecipare ai costi per la patente di guida e senza domandargli nulla sul suo conto. Riguardo a M\_\_\_\_\_, l'attore sottolinea di essere rimasto all'oscuro di tutto, tanto dall'aver saputo solo all'udienza del 18 gennaio 2018 dei problemi di salute. Ciò conferma la volontà di M\_\_\_\_\_ di non avere alcun contatto con lui. Nelle circostanze descritte l'attore respinge ogni obbligo di mantenimento, facendo valere per di più che il contributo alimentare rivendicato non considera la sua situazione finanziaria (e i bisogni del suo nuovo nucleo familiare) e che la rifusione delle spese straordinarie non è mai stata discussa nella causa di divorzio.

#### **E. 29**

Dall'audizione di A\_\_\_\_\_ si evince che la figlia studia attualmente biologia nell'Università di \_\_\_\_\_, ma intende iscriversi l'anno prossimo alla facoltà di

medicina dell'Università di \_\_\_\_\_. Del suo percorso formativo, ma anche della sua situazione personale A\_\_\_\_\_ non ha mai informato il padre, temendo che egli “venga a indagare”. Il rapporto con il genitore – essa continua – si limita allo scambio di sporadici messaggi di posta elettronica, nei quali essa si sente però biasimata. Il padre non l'avrebbe mai cercata al telefono né essa è in possesso della di lui utenza. La ragazza non nega che in determinate occasioni (compleanni e Natale) il padre le abbia scritto e inviato buoni regalo. Si trattava però di lettere infarcite di rimproveri. Da quando essa è maggiorenne i rapporti non sono cambiati: il padre non partecipa al suo sostentamento (nemmeno ai costi per il conseguimento della patente di guida) e comunica con le stesse modalità. A\_\_\_\_\_ conclude che se non ha avuto rapporti normali con il padre, ciò è dovuto al comportamento di lui, che l'ha sempre redarguita (verbale dell'8 maggio 2020). Dall'ascolto di M\_\_\_\_\_ emerge invece che il ragazzo abita con la madre a \_\_\_\_\_ e, dopo avere ripetuto tre volte l'ultimo anno di liceo per problemi di ansia causati – a suo dire – dall'atteggiamento “negativo” del padre, studia (al secondo anno) scienze della comunicazione nell'Università\_\_\_\_\_, dove ha sostenuto finora con successo una dozzina di esami del primo anno. Egli desidera diventare psicologo. Neppure M\_\_\_\_\_ ha informato il padre del percorso di studi che sta intraprendendo e che è finanziato dalla madre. Egli dichiara inesistente il rapporto con l'attore, ma per motivi estranei alla sua volontà. Negli anni – egli adduce – sono accadute cose gravi (compresi episodi di violenza domestica) che hanno compromesso il rapporto con lui. Riconosce che l'attore continua a mandargli auguri di compleanno e di Natale con buoni regalo. Siccome il padre torna sempre però “con le stesse accuse” e con gli stessi rimproveri, egli non ha dato seguito a tali gesti, “sentendosi strumentalizzato”. I rapporti non sono cambiati nemmeno dopo la sentenza di divorzio del Pretore aggiunto. Egli non conosce il numero di telefono del padre né il padre è a conoscenza del suo, dato che ha cambiato numero di utenza (verbale dell'8 maggio 2020).

### **E. 30**

Che il padre abbia tentato di riallacciare i contatti con i figli – come ha accertato il primo giudice – non può essere revocato in dubbio. Per quanto le lettere da lui inviate fossero accolte male dai figli che ravvisavano negli scritti toni accusatori, un esame oggettivo induce ad altre conclusioni. Dalle missive prodotte al Pretore aggiunto emerge sì la sofferenza dell'attore per la situazione venutasi a creare, ma anche l'affetto verso i figli e la speranza di riprendere le relazioni nonostante il rifiuto oppostogli da M\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ nel corso degli anni (doc. 69, 110 e 111). Che in tali lettere (nelle quali figuravano anche i recapiti postali e telefonici di lui) l'attore invitasse i figli – quasi adulti – a riflettere sulla situazione e a fare autocritica, dopo avere ammesso egli stesso i propri errori, nulla toglie. Quanto al fatto – invocato dall'appellante – che i figli avrebbero tentato un approccio con il padre dopo la maggiore età, la questione va trattata separatamente per A\_\_\_\_\_ e per M\_\_\_\_\_. a) Riguardo ad A\_\_\_\_\_, si conviene con l'appellante che al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito la ragazza era da poco diventata maggiorenne, l'istruttoria essendo terminata appena quattro mesi dopo il compimento dei suoi 18 anni. Il periodo decisivo per valutare il comportamento di un figlio che chiede un contributo alimentare dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC) è in ogni modo quello che segue il compimento dei 18 anni. Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un atteggiamento di chiusura verso il genitore, sebbene il genitore si comporti correttamente, tale atteggiamento inflessibile può essergli imputato a colpa ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613;

Aeschlimann/Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, op. cit., n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). In concreto il periodo intercorso fra il compimento dei 18 anni di A\_\_\_\_\_ (2 settembre 2017) e la chiusura dell'istruttoria di primo grado (il 18 gennaio 2018) è assai breve. Senza scordare che, dovendosi valutare il comportamento, sia pure oggettivamente riprovevole, di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la giurisprudenza impone particolare riserbo per tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite. Riserbo che la giurisprudenza consente di allentare solo progressivamente con il passare del tempo, nel senso che più il figlio lascia alle spalle la maggiore età, più si può esigere da lui che acquisisca distacco dal passato (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A\_179/2015 del 29 maggio 2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a e 5c). Nella fattispecie, trascorsi anni di assoluta stasi, dopo la maggiore età di A\_\_\_\_\_ sembra intravedersi qualche timida apertura. Dallo scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra il 25 gennaio e il 5 febbraio 2018 (ma anche in seguito, come riconosce l'attore nelle sue osservazioni a pag. 27 seg.) si avverte invero una notevole freddezza della ragazza (doc. 135, allegato 15). Ma non tutto sembra precluso. Certo, le relazioni personali vanno decisamente migliorate se la figlia pretende a vent'anni di essere mantenuta dal padre. A\_\_\_\_\_ non può quindi continuare a escludere il genitore dai suoi progetti di vita e a reiterare un atteggiamento ostile nei confronti di lui. Lo spiraglio che si è aperto, come pure l'età della ragazza che si è lasciata da poco alle spalle i 18 anni e che si trova tuttora coinvolta in una causa di divorzio combattuta, inducono tuttavia a non negarle il diritto a un contributo di mantenimento. Per i motivi testé illustrati non entra in linea di conto neppure una riduzione del contributo, la colpa di A\_\_\_\_\_ non potendo ritenersi – dopo quanto si è spiegato – grave al punto da giustificare un'eventuale decurtazione. Né v'è ragione di ritenere che l'orientamento intrapreso da A\_\_\_\_\_ non sia consono alle attitudini di lei o che la figlia dimostri scarsa attitudine agli studi, ciò che neppure l'appellato pretende (v. RtiD II-2017 n. 8c pag. 783 consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 6 con i richiami). Spetterà quindi all'attore, se mai, rivolgersi nuovamente al giudice nel caso in cui la figlia non dovesse migliorare il suo comportamento nei suoi riguardi (art. 286 cpv. 2 CC). Su questo punto l'appello risulta provvisto di buon diritto. b) Per quanto attiene a M\_\_\_\_\_, la situazione è diversa. Che il ragazzo abbia sofferto per le tensioni familiari perdurate dall'adolescenza fino alla sua maggiore età è indubbio, come riconosce anche l'attore. È inoltre possibile che la sofferenza legata a tale situazione abbia inciso sulle sue difficoltà liceali e sui “disturbi nervosi” che gli hanno impedito di “frequentare regolarmente la scuola” (certificato medico 30 gennaio 2018 della dott. T\_\_\_\_\_ Z\_\_\_\_\_: doc. 134, allegato n. 4). Nel frattempo però il figlio sembra avere superato tali difficoltà, avendo affrontato con successo il primo anno di studi universitari. Ed egli si è ormai lasciato alle spalle da tempo la maggiore età, essendo prossimo ai 23 anni (per una maggiore intransigenza dopo i 22 anni cfr. in particolare Meier/Stettler, op. cit., pag. 1050 n. 1612). Non ha tuttavia modificato il suo atteggiamento di totale chiusura nei confronti del padre. Non si trascura che M\_\_\_\_\_ riconduce l'inesistenza (così da lui stesso qualificata) di ogni rapporto con il padre alle colpe pregresse del genitore. Ma a parte il fatto che l'attore, pur ammettendo di avere commesso errori nel passato, contesta gli episodi di violenza domestica riferiti dal figlio, la questione è che il ragazzo, nonostante gli anni ormai trascorsi e il raggiungimento dell'età adulta, ha continuato a respingere ogni tentativo di approccio. M\_\_\_\_\_ non ha preso le distanze

dal passato e va rimesso alle sue responsabilità. L'appellante accenna invero all'interruzione, dopo il settembre del 2015, del pagamento del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili pattuito in via cautelare all'udienza del 30 settembre 2013 per mettere in dubbio che l'attore si sia comportato correttamente verso il figlio. Ma AO 1 poteva giustificare ciò con la decisione del Giudice di pace del circolo di \_\_\_\_\_, che il 21 aprile 2016 gli aveva dato ragione (doc. 129). Inoltre fin dal compimento dei 18 anni di M\_\_\_\_\_ egli ha lasciato intendere che avrebbe ripreso di buon grado a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio ove questi avesse consentito a un riavvicinamento (lettera del 2 ottobre 2015: doc. 110). Il rifiuto persistente di ogni contatto con il padre a quasi cinque anni dal raggiungimento della maggiore età nonostante i reiterati tentativi di riavvicinamento dell'attore precludono di conseguenza a M\_\_\_\_\_ il diritto a un contributo di mantenimento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

### **E. 31**

In merito all'entità del contributo alimentare per A\_\_\_\_\_, l'appellato non discute il fabbisogno in denaro calcolato dall'appellante in fr. 1900.– mensili (arrotondati) sulla scorta delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018), dopo avere adeguato il premio tabellare della cassa malati a quello effettivo (assegni familiari inclusi. L'ammontare di tale fabbisogno risulta per altro inferiore, al netto dell'assegno familiare di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2; DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) percepito dalla madre (doc. 133, allegati n. 1 e 2), al fabbisogno minimo calcolato in base al diritto esecutivo (fr. 1650.– mensili: minimo esistenziale fr. 1200.– più le spese di trasporto, di alloggio a Zurigo, del materiale universitario e del premio della cassa malati; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016). L'attore contesta invece l'onere alimentare fatto valere dalla convenuta per i due figli, onere che non terrebbe conto della sua reale situazione familiare e finanziaria. Egli non si cura però di esporre il suo nuovo bilancio familiare. A parte ciò, qualora un bilancio familiare registri un ammanco (come pretende l'attore), nel senso che i redditi non bastano per coprire i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate, il debitore alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e non oltre (DTF 144 III 505 consid. 6.4). Dagli ultimi dati relativi al fabbisogno minimo concordati fra le parti all'udienza del 1° dicembre 2014, ripresi dall'attore nella petizione senza aggiornamenti (pag. 2, punto n. 3), si evince che AO 1 conserva un margine disponibile sul proprio fabbisogno minimo “allargato” (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b seg.) di almeno fr. 4000.– mensili. Con tale agio egli è in grado di finanziare il fabbisogno in denaro di A\_\_\_\_\_ (fr. 1650.– mensili), di R\_\_\_\_\_ (fr. 1050.– mensili, secondo la nota tabella di Zurigo, edizione 2020, applicabile a un figlio nella fascia di età tra i 5 e i 12 anni per una fratria di due, dedotto l'assegno familiare: DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) e di Al\_\_\_\_\_ (fr. 840.– mensili in base alla ricordata tabella). Non si dimentichi poi che, da quando Al\_\_\_\_\_ ha cominciato a frequentare le scuole dell'obbligo, M\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ potrebbe essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa al 50% (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Non entra in linea di conto invece una partecipazione della convenuta al mantenimento di A\_\_\_\_\_. Intanto costei si è fatta carico del sostentamento di entrambi i figli nel corso degli anni. Inoltre essa presta vitto e alloggio alla figlia quando A\_\_\_\_\_ rientra da Zurigo. Infine il suo margine disponibile sul fabbisogno minimo “allargato” risulta – come si vedrà in appresso – pressoché equivalente a quello dell'attore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_727/2018 del 22 agosto 2019, in: FamPra.ch 2019 pag. 1215).

### **E. 32**

Il contributo alimentare per A \_\_\_\_\_ a carico di AO 1 va fissato di conseguenza in fr. 1650.– mensili, assegni familiari non compresi (incassati dalla madre), fino al termine della formazione universitaria. Esso va adeguato al rincaro (art. 286 cpv. 1 CC; v. inoltre RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8), ferma restando per il debitore la possibilità di liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo in parte – del carovita (DTF 127 III 294). Entro tali limiti l'appello va accolto. L'appello denota invece una totale carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) in merito alla richiesta di rifusione della metà delle spese “non coperte della cassa malati e iscrizione a istituti scolastici”. Al riguardo esso non è ricevibile. V. Sul contributo alimentare per la moglie

### **E. 33**

Secondo il Pretore aggiunto un contributo alimentare in favore della convenuta non entra in linea di conto già per il fatto che questa vi ha rinunciato senza riserve nel corso delle prime arringhe. AP 1 non poteva dunque riformulare la richiesta alle arringhe finali. Ma anche a prescindere da ciò – ha continuato il Pretore aggiunto – la convenuta non ha dimostrato che prima della separazione il suo tenore di vita ammontasse a fr. 7500.– mensili. Egli ha determinato così il debito mantenimento di lei in fr. 4867.– mensili facendo capo alla distinta delle spese elencate dalla medesima alle arringhe finali, in linea con quanto le parti avevano posto a fondamento dell'accordo cautelare del 1° dicembre 2014 (fr. 5136.80 mensili, di cui fr. 700.– per un leasing venuto a cadere e che è stato sostituito da una spesa forfettaria di fr. 500.–). Tenuto conto dei redditi di lei (fr. 5279.75 mensili nel 2017), che le permettono di mantenersi, il Pretore aggiunto ha escluso così ogni obbligo alimentare del marito (sentenza impugnata, pag. 26, consid. G).

### **E. 34**

L'appellante non contesta di avere rinunciato a un contributo alimentare durante le prime arringhe del 15 febbraio 2016, ma sostiene di essere stata indotta a ciò dal nuovo certificato di salario dell'attore, che indicava un reddito di fr. 8800.– mensili dalla \_\_\_\_\_ SA e non lasciava margini in suo favore. Tuttavia – essa prosegue – nel successivo interrogatorio del marito del 18 gennaio 2018 è emerso che quel reddito era stato addotto surrettiziamente da AO 1 per ridurre le proprie entrate, il che rendeva inefficace la rinuncia di lei. Contrariamente all'opinione del primo giudice inoltre – fa valere la convenuta – la circostanza che essa abbia indicato alle arringhe finali un reddito del marito “decisamente inferiore a fr. 19 000.–” non escludeva che il reddito coniugale ammontasse a tale cifra, alle entrate dell'attore dovendosi aggiungere quelle da lei conseguite. Né il Pretore aggiunto poteva ispirarsi al “calcolo del minimo vitale” per risalire al tenore di vita precedente la separazione. Riprodotte le considerazioni di prima sede, essa ribadisce che con un reddito di almeno fr. 16 000.– mensili il marito è in grado di garantirle il tenore di vita di fr. 7500.– mensili dal 2013 in poi. Onde una pretesa variante tra fr. 2220.25 e fr. 7500.– mensili dall'ottobre del 2013, al netto dei propri redditi.

### **E. 35**

Nella misura in cui rivendica un contributo alimentare retroattivo (dall'ottobre del 2013), l'appellante formula una richiesta destinata già di primo acchito all'insuccesso. Di regola un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le

conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino a quel momento i contributi di mantenimento continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisorio o da eventuali misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c consid 4; I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c). Per tenere conto di casi particolari il giudice del divorzio può stabilire che in determinate fattispecie il contributo di mantenimento decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione (art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze eccezionali il giudice del divorzio potrebbe anche far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio. Eccezionale potrebbe essere il caso in cui un coniuge non abbia ottenuto contributi alimentari pendente causa e se ne veda riconoscere il diritto solo dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). In concreto la convenuta si è vista attribuire un contributo di mantenimento già pendente causa (sopra, lett. E). Non v'è ragione dunque per far decorrere l'eventuale diritto fondato sull'art. 125 cpv. 1 CPC già prima della sentenza di divorzio.

### **E. 36**

Non giova diffondersi nemmeno sulla possibilità, per la convenuta, di tornare sulla sua rinuncia del 15 febbraio 2016, l'appello dimostrandosi – comunque sia – infondato nel merito. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 21).

### **E. 37**

Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, e segnatamente al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, incombeva alla convenuta (richiedente) recare le prove necessarie. Se non che, in concreto nulla è dato di sapere su quale fosse il tenore di vita sostenuto dalle parti prima della separazione. Quand'anche il reddito del marito fosse di fr. 16 000.– mensili e quello coniugale ascendesse a fr. 19 000.– mensili (come l'interessata adduce), quand'anche il fabbisogno in denaro dei figli ammontasse a fr. 4000.– mensili complessivi (come l'appellante allega), tutto si ignora sui fabbisogni minimi dell'uno e dell'altro coniuge prima della separazione.

Solo conoscendo tali dati si potrebbe dividere a metà l'eccedenza mensile registrata dal bilancio familiare a quel momento. L'appellante pretende che il suo tenore di vita fosse pari alla metà di tutti i redditi conseguiti dalle parti una volta dedotto il fabbisogno in denaro dei figli, senza riguardo ai fabbisogni minimi dell'uno e dell'altro coniuge, ma l'argomentazione non è seria. Non si disconosce che, mancando altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 9). Il problema è che nemmeno da quella procedura (inc. SO.2012.2804) si evince alcunché sul tenore di vita delle parti al momento della separazione. Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore aggiunto di assicurare alla convenuta almeno la copertura del fabbisogno minimo secondo il diritto civile (fr. 4867.– mensili, per quanto addotto dalla stessa moglie alle arringhe finali: memoriale del 5 marzo 2018, pag. 9) non è censurabile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4c).

### **E. 38**

Per quel che riguarda la possibilità di sopperire al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento riepilogato al consid. 36), l'appellante medesima indica in fr. 5279.75 mensili il proprio reddito netto. E con siffatte entrate AP 1 risulta in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento di fr. 4867.– mensili. L'appellante non può dunque pretendere un contributo alimentare. L'esame della capacità contributiva di AO 1 (terzo stadio del ragionamento) si rivela di conseguenza superfluo. VI. Sulle spese processuali e le ripetibili

### **E. 39**

Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per i figli (ammesso solo per A\_\_\_\_\_ ) e sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali, la sua spettanza passando da fr. 16 605.14 a oltre fr. 230 000.– (più interessi di mora al 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997 e su fr. 9900.– dal 16 maggio 2013), seppure in misura nettamente inferiore alla cifra pretesa, di quasi fr. 900 000.–. AP 1 esce sconfitta invece sullo scioglimento della comproprietà, sul riparto della previdenza professionale e sul contributo alimentare in suo favore. Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti tre quarti delle spese, il resto andando a carico dell'attore. Quanto alle ripetibili, davanti a questa Camera AO 1 si è difeso senza far capo a un patrocinatore. Né egli pretende di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subito perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non risultando indennità da compensare, l'attore va chiamato perciò a rifondere alla controparte un quarto delle spese ripetibili da lei affrontate (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con rinvio). L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo inerente alle spese (ripartite per cinque settimi a carico della moglie e per il resto a carico del marito) e alle ripetibili di primo grado (fr. 10 000.– a carico della convenuta). Tenuto conto della maggiore spettanza della moglie in liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo alimentare per la figlia rispetto alle richieste delle parti (sopra, lett. I e lett. M), si giustifica di addebitare due terzi di tali oneri (non contestati nel loro ammontare complessivo) alla convenuta e il resto all'attore (in quella sede patrocinato da un legale), con relativa riduzione dell'indennità per ripetibili in favore di quest'ultimo (un terzo

dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). VII.  
Sui rimedi giuridici a livello federale

#### **E. 40**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide :

I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 5. I rapporti patrimoniali sono liquidati come segue: (...) 5.5 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO 1 è condannato a versare ad AP 1 fr. 80 400.–, più interessi di mora al 5% dal 31 dicembre 1997 su fr. 60 000.– e dal 16 maggio 2013 su fr. 9900.–. 5.6 In liquidazione del regime dei beni AO 1 è condannato a versare ad AP 1 fr. 112 870.–. Ad AP 1 è assegnata inoltre la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 16 maggio 2013, della polizza n. \_\_\_\_\_ intestata a AO 1 presso la P\_\_\_\_\_. 7. AO 1 è condannato a versare alla figlia A\_\_\_\_\_, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine della formazione universitaria. Il contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2019 con indice base quello di marzo 2018, riservata la possibilità per il debitore di dimostrare di non aver beneficiato, in tutto o in parte, del rincaro. 9. Le spese processuali di fr. 28 000.– (compresi i costi della perizia eseguita dalla M\_\_\_\_\_ Sagl, di fr. 2300.–, e le indennità testimoniali, di complessivi fr. 880.–) sono poste per due terzi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore. 10. AP 1 è condannata a rifondere a AO 1 fr. 7800.– per ripetibili ridotte. Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese dell'appello di fr. 25 000.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, la quale rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avv. ; – ; – e (in estratto, consid. 25 a 32 e dispositivo n. I/7); – (in estratto, dispositivo n. I/5.6, dopo il passaggio in giudicato). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.